

MARIA LUISA BICCARI*

Il banco dell'argentarius a margine del mercato

ABSTRACT

- ✓ Il presente lavoro ripercorre in sintesi il dibattito circa l'esistenza di un diritto commerciale nell'esperienza giuridica romana, offrendo qualche nuovo spunto di riflessione sul banco dell'*argentarius*. In particolare si esaminano le fonti, giuridiche e non, che trattano dell'attività dell'*argentarius*, e concentrando lo sguardo sull'obbligo di esibizione dei conti da parte del banchiere di cui dà testimonianza il passo ulpiano di D. 2.13.4.2-3, si giunge a porre in evidenza la complementarità e/o concorrenzialità, in capo al padre e al figlio, di tale obbligo di *edere rationes*.
- ✓ This paper summarizes the debate about the existence of a commercial law in the Roman legal experience, offering some reflections on the table of the *argentarius*. Particularly it has been analyzed the texts, legal and non-legal, that regard banking activities; to conclude with describing more concretely the obligation of *edere rationes* of private bankers, as evidenced by Ulpian, D. 2.13.4.2-3.

* Titolare di assegno di ricerca (IUS/18, Diritto Romano e Diritti dell'Antichità) nell'Università di Urbino, 'Carlo Bo'.

MARIA LUISA BICCARI

IL BANCO DELL'ARGENTARIUS A MARGINE DEL MERCATO

SOMMARIO: 1. Realtà del mercato in Roma antica e prospettazioni di un “diritto commerciale romano”. – 2. Spunti pubblicitistici di conferma: una magistratura dei mercati. – 3. Spunti privatistici di conferma: una “legislazione” dei mercati. – 4. Un esempio: il banco dell'*argentarius* nel mercato. – 5. L'obbligo di *edere rationes*.

1. Realtà del mercato in Roma antica e prospettazioni di un “diritto commerciale romano”.

Che il mercato (nel senso di attività mercantile) sia per la vita di Roma antica un elemento di imprescindibile importanza è un dato che balza agli occhi con straordinaria immediatezza solo considerando le risultanze archeologiche. Queste testimoniano la varietà e la vastità della produzione commerciale, non solo agricola, di epoca romana¹. Ne sono esempi le *villae*

¹ Un quadro che illumini in parte sulla ricchezza di prodotti legati all'attività commerciale romana può farsi attraverso lo studio di R. LEVRERO, *Le principali merci oggetto dei traffici commerciali. Il commercio internazionale dei romani*, Roma 2013, edito nell'ambito della collana “Arti e mestieri nel mondo romano antico” diretta da Filippo Coarelli. Si tratta principalmente di prodotti alimentari (sale, vino, olio, grano, cereali), di generi di consumo quali ceramica, tessuti e pellami, ma anche beni di lusso e di prestigio (profumi, spezie, avorio, corallo, ambra e pietre preziose), opere d'arte e materiali tipo marmi, pietre, legname e metalli. Ed è forse utile in questa sede dar conto dei lavori del gruppo di ricerca “Archeologia e tutela del patrimonio archeologico”, in particolare i quattro lavori di R. LEVRERO, nella collana “Arti e mestieri nel mondo romano antico”, con sottotitolo “Il commercio internazionale dei Romani”, cioè in particolare 5. *Storia dei traffici commerciali attraverso i secoli*, Roma 2012; 6. *Le principali merci oggetto dei traffici commerciali. Il commercio internazionale dei romani*, Roma 2013; 7. *Mercati, prezzi e legislazione*, Roma 2014; 8. *Vie commerciali marittime e terrestri*, Roma 2014; ma anche 1. F. DIOSONO, Collegia. *Le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma 2007; 2. F. DIOSONO, *Il legno. Produzione e commercio*, Roma 2008; 3. D. AUGENTI, *Il lavoro schiavile*, Roma 2008; 4. C. MODESTI PAUER, *Romani all'opera. I negozi nell'immaginario cinematografico*, Roma 2009; nonché 9. G. DI GIACOMO, *Oro, pietre preziose e perle. Produzione e commercio a Roma*, Roma 2016.

rusticanae di Pompei con le loro presse da olio e da vino, i magazzini e i reparti per le spedizioni, le attività di vinificazione nella pianura a sud del Po (Strab. 5.218), lo scambio di vini tra Italia (Plin. *nat. hist.* 14.87) e Asia Minore (Plin. *nat. hist.* 15.82); e ancora la produzione di olio e di vino in Gallia, la produzione agricola d’Africa, soprattutto di grano, olivi, fichi, viti e melograni (Plin. *nat. hist.* 18.75 ss.), e la grande quantità di pesce salato e in salsa proveniente dalla Spagna (Plin. *nat. hist.* 31.94; Strab. 3.156). E merci di ogni tipo scambiate dalle terre dell’occidente a quelle d’oriente, e viceversa.

Così, ugualmente, mediante l’archeologia, si testimonia la ricca produzione industriale. Rimaniamo tutti affascinati da Pompei con la sua zona degli affari, le officine adibite a botteghe e veri e propri stabilimenti per la produzione all’ingrosso; ma non sono da meno le oreficerie della Campania, di Aquileia e di Roma; l’attività di lavorazione delle ambre sempre ad Aquileia; la tessitura di vesti e altri settori dell’industria tessile a Taranto, Brindisi, Padova; la produzione di lane a Tiro, lini in Gallia, seta in Siria; il mercato orientale dei profumi; la lavorazione delle ceramiche e in particolare della ceramica aretina dalla vernice rossa e delle lucerne marcate *fortis* di Modena; l’industria del vetro e parallelamente la produzione di utensili e vasellame metallico, argento in particolare, delle manifatture alessandrine, ma anche la lavorazione di ceramica della Gallia, i vetri multicolori e gli articoli vetrosi di Alessandria d’Egitto.

Un passo di Cicerone esemplifica bene l’aspetto estremamente ricco ed articolato del mondo commerciale romano:

Cic. *in Verr.* 5.56.145-146: ... quaecumque navis ex Asia, quae ex Syria, quae Tyro, quae Alexandria venerat, statim certis indicibus et custodibus tenebatur ... Quicumque accesserant ad Siciliam paulo pleniore, eos Sertorianos milites esse atque a Dianio fugere dicebat. Illi ad deprecandum periculum proferebant alii purpuram Tyrriam, tus alii atque odores vestemque linream, gemma salii et margaritas, vina non nulli Graeca venalisque Asiaticos, ut intellegeretur ex mercibus quibus ex loci navigarent².

² «... Qualunque nave in arrivo dall’Asia, dalla Siria, da Tiro, da Alessandria, veniva immediatamente catturata grazie alle segnalazioni di persone fidate poste di vedetta ... Approdava qualcuno in Sicilia con un carico di una certa importanza? Per lui era un soldato di Sertorio in fuga da Dianio. Quelli per scongiurare il pericolo tiravano fuori chi porpora di Tiro, chi incenso e profumi e stoffe di lino, altri pietre preziose e perle, taluni vini greci e schiavi d’Asia destinati alla vendita, perchè con le merci facessero capire il luogo di provenienza», trad. it. a cura di G. BELLARDI, *Le Orazioni di M. Tullio Cicerone, Volume primo dall’81 al 70 a.C.*, Torino 1983, p. 1265.

Cicerone ricostruisce la fitta rete dei rapporti commerciali allora esistenti e suggerisce importanti percorsi di mercato attraverso il Mediterraneo verso la Sicilia – e siamo intorno al 70 a.C. – aventi ad oggetto la porpora da Tiro, l'incenso, i profumi e le tele di lino, le gemme e le perle, e ancora i vini dalla Grecia e gli schiavi dall'Asia. Ma non vanno dimenticati altri percorsi, per via di terra, che attraversano le regioni della Gallia, dell'Hispania, della Germania, e oltre.

«Sono soltanto degli esempi – scrive Anna Maria Giomaro –, ma esempi che parlano di un frangersi della tendenza autarchica propria dell'economia antica esclusivamente agricola (e che per molta parte continuerà comunque a permeare l'economia agricola della *villa*), esempi che danno giustificazione dell'intensificarsi di rapporti di scambio, di trasporto di materie prime e di prodotti, di mercati "internazionali"»³.

A questo si può aggiungere un cenno sull'importanza che anche a livello giuridico-sociale assumeva il mercato, fin da epoca antichissima luogo di assembramento naturale e pertanto luogo di scambio di conoscenze ed informazioni, ma anche luogo in cui più facilmente si poteva conseguire un rapporto di socialità: dunque un luogo di incontro sociale, prima ancora che luogo di incontro giuridico, e luogo di incontro economico, tanto da essere considerato come elemento della misura del tempo e della necessaria pubblicità degli eventi, in varia commistione fra loro. Così il soccombente di un'azione per essere esposto a vendita esecutiva doveva essere portato a tre mercati consecutivi⁴. Così le assemblee preparatorie, o *contiones*, dell'attività legislativa di consoli e pretori avevano luogo in tre mercati consecutivi⁵. Ecc.

³ A.M. GIOMARO, *Mutuo, inadempimento e onere della prova nel diritto commerciale romano*, Fano 2012, p. 146.

⁴ Come scrive Aulo Gellio, *noct. att.* 20.1.46-47, nel procedimento della *legis actio per manus iniectioem*, in seguito all'*addictio* del debitore insolvente al creditore, quest'ultimo era legittimato a trattenere presso di sé il debitore per sessanta giorni durante i quali lo conduceva per tre mercati consecutivi (*trinundinum*) nel foro, affinché qualcuno lo riscattasse pagando la somma per la quale era stato condannato. Se ciò non accadeva, il debitore poteva essere venduto come schiavo al di là del Tevere o ucciso. Su tale *legis actio* cfr. di recente M. VARVARO, *Osservazioni sulla pretesa esistenza di una legis actio per manus iniectioem in relazione al furtum manifestum*, in *Studi per Giovanni Nicosia* 8, 2007, p. 333 ss.; ID., *Gai 4.21 e la presunta manus iniectio ex lege Aquilia*, in *AUPA* 59, 2016, p. 333 ss.; R. CARDILLI, *Damnas esto e manus iniectio nella lex Aquilia: un indizio paleografico?*, in *Fundamina* 20.1, 2014, p. 110 ss.

⁵ Come si legge in F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano*, 1. *Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p. 189, «il progetto di legge (*rogatio*), preparato (spesso in collabora-

Pur di fronte a questa realtà fino a qualche decennio or sono si dichiarava che di un vero e proprio diritto commerciale a Roma non si potesse parlare, che il diritto commerciale avrebbe fatto il suo ingresso al seguito dell'affermarsi delle repubbliche marinare le quali avrebbero creato una vera e propria *lex mercatoria* con l'intensificarsi di quei rapporti e scambi commerciali con l'Europa, con l'Asia, con l'Africa, che la caduta dell'impero romano d'Occidente aveva interrotti. Francesco Galgano in particolare dà conto dell'estraneità del diritto commerciale rispetto all'esperienza giuridica romana, argomentando, sulla base del brano ulpiano⁶ di D. 1.3.41 (*totum autem ius constitit aut in acquirendo aut in conservando aut in minuendo: aut enim hoc agitur, quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut admittat*), che per i Romani il diritto riguarderebbe le sole vicende acquisitive, conservative e diminutive della proprietà⁷.

Invero, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, e a seguito di un rinnovato interesse per il fenomeno della speculazione bancaria nel mondo antico, si è fatta strada l'idea di una realtà economica che ha acquisito una

zione con il senato e i tecnici del diritto) e proposto alle assemblee dei magistrati titolari del *ius agendi cum populo* (consoli, pretori, dittatore), veniva affiso in pubblico (*promulgatio*) per almeno un *trinundinum* (un periodo di tempo in cui si svolgevano tre mercati consecutivi, pari probabilmente a ventiquattro giorni) affinché chiunque ne potesse venire a conoscenza ed avesse così l'opportunità di riflettere sul suo contenuto. Questo era oggetto spesso di pubbliche sedute (*contiones*) in cui avevano luogo discussioni contrarie (*dissuasiones*) o favorevoli (*suasiones*) al progetto di legge che potevano indurre il magistrato proponente, allorché si fosse reso conto che la sua proposta di legge non incontrava il pieno favore popolare, a ritirarla, per avanzarne una nuova oppure presentare la stessa proposta opportunamente modificata, con la conseguenza che dalla successiva *promulgatio* sarebbe decorso un nuovo *trinundinum* ...».

⁶ Ulp. *libro secundo institutionum*.

⁷ Scrive F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*³, Bologna 1993, p. 43, che il sistema del diritto romano era inadeguato a rispondere alle esigenze di un diritto commerciale perché «era un sistema giuridico basato sulla conservazione, e non sulla accumulazione, della ricchezza; preordinato al godimento dei beni, non alla ricerca del profitto [...] Lo strumento giuridico che aveva garantito alla classe dirigente di Roma lo sfruttamento delle risorse (e, in una economia basata sulla schiavitù, della stessa forza-lavoro) era stato il diritto di proprietà; l'intero sistema giuridico era incentrato sul rapporto con le cose: "tutto il diritto" – aveva insegnato Ulpiano – "tratta del come una cosa diventi di uno, o del come uno conservi la sua cosa, o del come uno la alieni o la perda". Il contratto era riguardato in questa prospettiva: era concepito come uno dei mezzi mediante i quali si acquista o mediante i quali si dispone della proprietà; la sua disciplina era dominata dall'esigenza di proteggere i contraenti in quanto proprietari che dispongono delle proprie cose». E simili considerazioni si trovano anche in Id., *Lex mercatoria*, Bologna 2001.

sua valenza autonoma anche di fronte alla solidità rigorosa ed escludente del *ius civile*, del diritto proprio dei cittadini romani, di essi soltanto, e ad essi soltanto riservato: si possono citare in particolare i contributi di Serrao⁸, Di Porto⁹, Petrucci¹⁰, Cerami¹¹, Giomaro¹², e poi, dalla Spagna romanistica, di García Garrido¹³, Herrero Chico¹⁴, Bravo Bosch¹⁵.

E si possono citare ancora le iniziative di studio dedicate al tema: primo fra tutti un Seminario senese sul diritto bancario romano del 2005 e un Convegno internazionale, celebrato a Pontignano nel gennaio 2006, auspice in entrambi i casi Remo Martini, in cui si discuteva l'ammissibilità stessa di un concetto di diritto commerciale romano¹⁶.

⁸ F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1989.

⁹ A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica*, Milano 1984; *Il diritto commerciale romano. Una 'zona d'ombra' nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne* 3, Napoli 1997, p. 413 ss.

¹⁰ A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II sec. a.C. – metà del III sec. d.C.)*, Napoli 1991; *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino 2002; *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in P. CERAMI, A. DI PORTO, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2004, p. 116 ss.

¹¹ P. CERAMI, 'Exercitio negotiationum'. *Tipologia storico-giuridica della disciplina dei rapporti commerciali*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, Napoli 2002, p. 149 ss.; *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in *AUPA* 52, 2007-2008, p. 75 ss.

¹² A.M. GIOMARO, *Actio in factum adversus argentarios*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova serie A*, 45, 1976-1977, p. 55 ss.

¹³ M.J. GARCÍA GARRIDO, *La sociedad de los banqueros ('societas argentariorum')*, in *Studi Biscardi* 3, Milano 1982, p. 375 ss.; *El comercio, los negocios y las finanzas en el Mundo Romano*, Madrid 2011.

¹⁴ R. HERRERO CHICO, *Función y origen de los argentarii*, in *Anuario de estudios sociales y jurídicos* 6, Granada 1977, p. 103 ss.; *Argentarii. Estudios sobre el régimen jurídico de la banca en Roma*, Granada 1978.

¹⁵ M.J. BRAVO BOSCH, *La Responsabilidad de la actividad mercantil terrestre en el Derecho Romano*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* 10, 2006, p. 99 ss.; *Consideraciones en torno a la actio institoria*, in *El Derecho Comercial, de Roma al Derecho Moderno* 1, Las Palmas de Gran Canaria 2007, p. 187 ss.

¹⁶ Il significato del termine *commercium* si ricollega precisamente al mercato: composto dalla preposizione *cum* e dal sostantivo *merx*, il vocabolo indica genericamente "traffico di merci" basato sulla vendita e sull'acquisto di beni (cfr. s.v. "*merx*", in *Thesaurus Linguae Latinae* 7, p. 850), così come verrà rappresentato, per esempio, da Isidoro di Siviglia, *Orig.* 5.25.35: *commercium dictum a mercibus quo nomine res venales appellamus. Unde et mercatus dicitur coetus multorum hominum qui res vendere vel emere solent*. Ma già in età repubblicana, il termine era arrivato a definire talune attività economiche in maniera specifica, «attività finanziarie e bancarie fondate sul credito e sul prestito ad interesse; navigazione marittima e fluviale per il trasporto delle merci; produzione di beni e di prodotti destinati sia al consumo interno sia all'esportazione; varie attività sia arti-

2. Spunti pubblicistici di conferma: una magistratura dei mercati.

Questa nuova prospettiva si imponeva attraverso due percorsi distinti: l'uno più tradizionale, storico-costituzionale, si basa sul corso delle vicende romane e degli eventi e sulla prospettazione costituzionale dei suoi vari magistrati, e prende avvio dalla constatazione che esiste in Roma una "magistratura dei mercati"; l'altro, più problematico, è ripiegato a individuare gli strumenti tecnici attraverso i quali l'ordinamento antico, in particolare romano, giungeva ad offrire al fenomeno commerciale una tutela "privilegiata", fino a chiedersi i motivi di tale attenzione.

Dal primo punto di vista rilevava (e rileva) l'esistenza, fin nell'immediatezza successiva al 367 a.C. (che si suole porre come data di creazione della pretura urbana di Roma, coi suoi compiti di amministrare la giustizia fra cittadini romani), e al 241 (data di creazione del pretore peregrino, col suo impegno ad amministrare la giustizia fra cittadini romani e stranieri), di una magistratura curule specificamente preordinata alla disciplina dei mercati, i due edili curuli, investiti come i pretori del potere giurisdizionale, o *iurisdictio*, ma con specifica direzione verso le contrattazioni economiche del mercato appunto.

Per le esigenze di queste contrattazioni non si ritiene sufficiente che un magistrato amministri le liti in via generale, nemmeno quando questo magistrato (il *praetor peregrinus*) abbia come propria specifica competenza quella di regolamentare i rapporti (che si devono presumere non solo, ma essenzialmente commerciali) che a seguito dell'espansionismo romano si creano con soggetti appartenenti ad altre *nationes* (con etruschi, osci, sabini, sanniti, piceni, siculi, sardi, ecc., e poi al di là del mare con fenici, cartaginesi, greci, ecc.): si richiede che la polizia, la vigilanza, la regolamentazione, il buon andamento, ecc. del mercato, luogo di incontro di un'umanità variamente "internazionale", abbia un proprio magistrato, una propria magistratura e una propria legge (editto) di riferimento.

gianali che "industriali", cioè produzione su scala ridotta oppure più vasta, come per esempio la produzione di terracotte: anfore, tegole, mattoni in apposite "fabbriche" (*figlinae*)», R. LEVRERO, *Mercati, prezzi e legislazione. Il commercio internazionale dei Romani*, Roma 2014, p. 12. In generale, sul valore del commercio in Roma antica si vedano anche le interessanti riflessioni di G.D. MEROLA, *Le attività commerciali*, in A. MARCONE (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. L'età Romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società moderna*, Roma 2016, p. 304 ss.

Il che voleva poi dire che uno stesso istituto, per esempio la compravendita, poteva essere riguardato come istituto del diritto delle genti (*ius gentium*) e come tale comunemente impiegato, in quanto idoneo a sopprimere alle nuove esigenze di rapporti fra romani e non romani in sostituzione dell'antico rituale della *mancipatio* riservato ai soli cittadini; ovvero <poteva essere riguardato> come istituto che, pur a seguito di quell'origine, si sarebbe poi specificamente sviluppato per le esigenze del mercato, piccolo o grande che fosse, trovando in quello una sua specifica configurazione, regole, valori cui corrispondere¹⁷.

Come i pretori, i due edili emanano all'inizio del loro anno di carica un editto, una *lex annua*¹⁸ (per ripetere la definizione che Cicerone detta per l'editto urbano, in *Verrem* 2.1.42.109: ... *qui plurimum tribuunt edicto, praetoris edictum legem annuam dicunt esse* ..., «...coloro i quali attribuiscono all'editto la più grande autorità, affermano che l'editto pretorio è una legge annuale ...») ¹⁹, una legge che vale per la durata del loro anno di carica; e qui entrambi, i pretori e gli edili, regolamentano per esempio la compravendita, ma con profili e prospettive diverse.

Se ne può forse concludere che non è la prospettiva della magistratura maggiore che assorbe quella della minore, ma viceversa.

Appare evidente l'importanza degli editti che gli edili emanavano durante la carica, «importanza dimostrata dai loro contenuti e dalla elaborazione cui i giuristi li sottoponevano sia partecipando, mediante interpretazioni estensive e suggestioni varie, al loro sviluppo e continuo adattamento alle rinnovantesi esigenze della prassi, sia provvedendo, con ampia casistica e con sforzo sistematore ed unificante, alla costruzione di un *corpus* e di un

¹⁷ Ma nell'ambito del mercato c'era spazio per una ricca varietà di contrattazioni, diverse forme di vendita, scambi in natura, prestiti di denaro, locazioni per le *tabernae* ed i relativi spazi, ecc.: di un possibile mandato, e ancora di una *locatio conductio* in relazione a *praepositio institoria* o *exercitoria* danno conto, per esempio, i testi di Ulpiano (D. 14.3.1, Ulp. 28 *ad ed.*) e di Paolo (D. 14.1.5 pr., Paul. 29 *ad ed.*) trattando il problema della tutela giurisdizionale del preponente in rapporto al preposto quando questi sia un uomo libero o uno schiavo altrui.

¹⁸ Sempre basilari le pagine di G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955. Ma sul valore degli editti degli edili curuli si vedano le osservazioni più recenti di F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1977)*, a cura di E. Lo Cascio, Bari 2000, p. 34 ss. e R. ORTU, «Aiunt aediles ...». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino 2008 (con ampia e dettagliata rassegna bibliografica in argomento).

¹⁹ Trad. it. a cura di G. BELLARDI, *Le Orazioni di M. Tullio Cicerone* cit., p. 573.

sistema di forme giuridiche relative al commercio che si svolgeva pubblicamente nei mercati e nelle vie della città»²⁰.

Dunque, l'economia del mercato, l'esigenza del mercato si impone e detta la sua disciplina in forma assorbente.

Quali possono ipotizzarsi come motivazioni? Non riterrei sufficiente la mera regola della legge speciale che deroga alla generale. La disciplina compravendistica dei mercati edilizi non costituisce una deroga alla generale disciplina della compravendita, ma una sua più precisa applicazione in vista di un'eticità dei rapporti che soprattutto nell'arena del mercato si deve osservare.

È la *fides*, la lealtà delle contrattazioni che deve essere riguardata, quale vero e proprio criterio normativo cui in modo particolare devono informarsi i rapporti commerciali perché siano assicurati quei principi di correttezza, probità e giustizia in senso lato che sono alla base di ogni relazione fra uomini.

E ci si può ancora affidare a Ulpiano e al suo insegnamento:

D. 21.1.1.1: A iuribus aediles: "Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitivae cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia veniunt, palam recte pronuntiant, quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. si quid autem post venditionem traditionemque detrius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. Item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitale fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intronmissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntiant: ex his enim causis iudicium dabimus. hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicitur, iudicium dabimus"²¹.

²⁰ Così F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto* cit., p. 39.

²¹ Come noto, si tratta del testo dell'*edictum de mancipiis vendundis* attraverso il quale gli edili avevano regolato le compravendite di schiavi e più in generale di tutte le *res mancipi*, di cui testimonia anche Aulo Gellio, *noct. att.* 4.2.1: *In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: "Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitivae cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit"*.

È l'origine della disciplina dei vizi occulti che sfocia poi nella previsione di due rimedi di anche attuale importanza quali l'azione redibitoria e la *quanti minoris* o estimatoria²²; ma è anche l'origine di un più lato impegno di lealtà e correttezza, che involge l'evizione e la stessa concorrenza.

Ma certamente accanto a questa rilevanza della *fides* come criterio ispiratore della correttezza delle contrattazioni mercantili, si deve tener conto anche di un'altra tensione che permea tutta l'evoluzione del diritto romano, quella cioè della praticità che lo ispira, della sua rilevanza come *vera philosophia*. La riassume bene Ulpiano, D. 1.1.1.1, quando contrappone l'attività dei giuristi (che nel loro operare mirano al *iustitiam colere* e al *boni et aequi notitiam profiteri*), alla "falsa" filosofia dei filosofi, metafisica e astratta²³. Ne deriva che l'ordinamento, nel caso della disciplina dei mercati, si orienta per raggiungere un risultato che si prospetta positivo, quello cioè del prosperare degli scambi e della libera circolazione delle merci.

E appunto in questo quadro diviene importante soffermarsi sulla portata della "magistratura dei mercati", sulle sue competenze giurisdizionali, sul suo editto e sulle azioni che ne derivano.

Un aspetto troppo spesso trascurato, ovvero lasciato a margine, è proprio quello del rapporto di collegamento, di confronto e, conseguentemente, anche di concorrenza che inevitabilmente viene a crearsi fra l'at-

²² Tra i numerosi studi sull'azione redibitoria cfr. L. MANNA, 'Actio redibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis', Milano 1994; L. GAROFALO, *Studi sull'azione redibitoria*, Padova 2000; N. DONADIO, *Sull' 'actio redibitoria'*, in *Index* 25, 1997, p. 649 ss.; L. GAROFALO, 'Redibitoria actio duplicem habet condemnationem' (a proposito di *Gai.* ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in *Atti del Convegno sulla Problematica contrattuale in diritto romano*, Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell'Oro, Milano 1998, p. 57 ss.; ID., *Perimento della cosa e azione redibitoria in un'analisi storico-comparatistica*, in *Europa e diritto privato* 2, 1999, p. 843 ss.; ID., *Studi sull'azione redibitoria*, Padova 2000, p. 1 ss.

²³ D. 1.1.1.1: *Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes*. Sul testo ulpiano infinita è la bibliografia: mi limito a citare gli studi di F. GALLO, *Diritto e giustizia nel I titolo del Digesto*, in *SDHI* 54, 1988, p. 619 ss.; A. SCHLAVONE, *Giuristi e principe nelle Istituzioni di Ulpiano. Un'esegesi*, in *SDHI* 69, 2003, p. 3 ss.; G. FALCONE, *La vera philosophia dei sacerdotes iuris. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D. 1.1.1.1)*, in *AUPA* 29, 2004, p. 33 ss.; ID., *Iuris praecepta, vera philosophia, ius prudentia. Metodi di ricerca*, in *SDHI* 73, 2007, p. 358 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas: lezioni*, Torino 2013, *passim*.

tività dei pretori ed il loro editto rispetto agli edili, fra la *iurisdictio* dei primi e la competenza dei secondi, fra l'*actio empti* o *venditi* e le azioni edilizie²⁴.

3. Spunti privatistici di conferma: una “legislazione” dei mercati.

Ora, se l'esistenza di una “magistratura dei mercati”, autonoma ed in un certo senso “concorrenziale” rispetto alla magistratura dei pretori, parla già da sola dell'importanza che il mondo romano attribuiva al fenomeno mercantile, ancor più risalta tale importanza quando si ponga mente ai vari e più specifici mezzi di tutela che ne derivano, che costituiscono attestazioni di una legislazione separata e particolare creata in ragione delle esperienze mercantili e commerciali dell'antica Roma, che non soltanto travalicano i ristretti confini del *ius civile* riservato ai cittadini di Roma per consentire il traffico d'affari con gli stranieri, ma addirittura si impossessano di esperienze giuridiche allotrive, le trasformano, le recepiscono, le fanno romane.

Per qualche esemplificazione di matrice esclusivamente romana si può pensare alla concessione pretoria di una categoria di azioni, le azioni adietizie o di responsabilità aggiuntiva, in particolare l'azione *institoria* e l'azione *exercitoria*, create per le attività contrattuali di figli e schiavi preposti ad attività di commercio e d'impresa.

Non meno rilevante la minuziosa casistica relativa alla individuazione

²⁴ A proposito di *actiones aediliciae* e *actio empti* si veda lo studio di N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004, in cui l'A., sulla base dei molti testi presi in esame, e soprattutto D. 19.1.11 pr.3 (Ulp. 32 *ad ed.*), costruisce un'interessante riflessione circa la possibilità di far risalire l'intervento edilizio a tutela del compratore e – dunque – anche le relative azioni, ad un'epoca anteriore rispetto a quella in cui sarebbe stata concessa l'*actio empti* contro i vizi della cosa, giungendo così ad escludere ogni concorso tra azioni edilizie ed *actio empti*. Si veda anche, per le origini del problema, E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della 'redhibitio' all' 'actio empti'*, in *Rivista di Diritto Romano* 3, 2003, p. 1 ss., che in D. 21.1.1 pr. legge la risposta labeoniana data per la prima volta dal giurista, circa la possibilità di estendere anche alle vendite aventi un oggetto diverso dai *mancipia* e *iumenta* non tanto l'editto edilizio in sé (come troviamo scritto in D. 21.1.1 pr.), quanto piuttosto il contenuto principale del medesimo (richiamato quindi attraverso il generico riferimento all'*edictum aedilium curulium*) cioè l'efficace rimedio della *redhibitio*, inizialmente introdotto solo per le vendite di *mancipia*, e, poi, di *iumenta*: ciò sarebbe stato reso possibile non da un'applicazione estensiva della redibitoria, ma dall'estensione della *redhibitio* all'*actio empti* di buona fede.

dei vizi occulti di cui si diceva, alla quale il Digesto giustiniano dedica l'inizio del libro 21, titolo *De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris*.

Anche gli interventi di vigilanza statale sulla definizione dei prezzi, attuata per esempio con il relativo *edictum* diocleziano del 301 d.C.²⁵, o ancora di regolamentazione delle ipotesi di monopolio, dai divieti relativi ai generi di prima necessità sanzionati all'epoca di Teodosio e Valentiniano²⁶ alle concessioni occidentali di Teodorico per i poveri e i poverissimi narrate da Cassiodoro²⁷, danno perfettamente conto di questa particolare attenzione per il fenomeno, che tra l'altro si riscontra pure nei titoli e nelle rubriche *de nundinis*, i mercati appunto, introdotti nei codici (nel Digesto e nel codice di Giustiniano): così D. 50.11 *de nundinis*; così C. 4.60. *de nundinis*²⁸.

Ma si può pensare altresì alla regolamentazione attraverso le *matriculae* di embrionali organizzazioni "pseudo corporative", che appaiono dalle fonti (dopo quelle, più frequenti, dei funzionari imperiali), di *negotiatores*,

²⁵ Sull'editto *de pretiis* di Diocleziano (*edictum de pretiis rerum venalium*, 301 d.C.) che – come noto – rappresenta un vero e proprio calmier dei prezzi, con il quale per volontà dell'imperatore veniva fissato il prezzo massimo delle merci, dei servizi e della manodopera, cfr. da ultimo F. MERUSI, *Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche*, Torino 2013.

²⁶ In particolare M. NAVARRA, *Alcune osservazioni su C. 4.59.2 e il 'mercato'*, in *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, Napoli 2001, p. 307 ss., a commento della costituzione di C. 4.59.2 con la quale l'imperatore Zenone vietava l'esercizio del monopolio di vesti, pesci, pettini e altri generi di consumo, rileva come «impedire il monopolio equivale a creare le condizioni perché il prezzo possa essere fissato "naturalmente" nel libero gioco della offerta e della domanda. Di fronte ad un mercato che rischia, in forza di abusi nel rilascio di provvedimenti di favore, di essere dominato da alcuni, l'idea che il prezzo di vendita delle merci non dovesse essere superiore al reale prezzo di mercato in regime di libera concorrenza, rappresenta sicuramente una risposta alle esigenze della concreta realtà del sistema socio-economico dell'impero».

²⁷ A.M. GIOMARO, *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VII* (in corso di stampa), con ulteriore bibliografia.

²⁸ Nel codice Teodosiano non si legge un titolo *de nundinis* ma il termine compare per tre occorrenze in CTh. 7.20.2 pr. (*in quibuscumque nundinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt*); in CTh.8.15.5 pr. (*omnis se turpibus nundinis administrator abstineat*); e in CTh. 10.20.18 (*purpurae nundinas, licet innumeris sint constitutionibus prohibitaee, recentiquoque interminatione vetamus*). Il quadro delle "associazioni" di artigiani, mercanti e in generale di operatori economici, che può evincersi attraverso l'opera dell'imperatore Teodosio II è comunque molto ricco e particolareggiato, con numerosi riferimenti a *tabularii* (CTh. 8.2); *metallarii* (CTh.10.19); *bastagariis* (CTh. 10.20); *medici e professores* (CTh.13.3); e ancora *navicularii* (CTh.13.5.0); *pistores* e *catabolenses* (CTh.14.4); *suarii* e *pecuarii* (CTh. 14.4); e sono solo degli esempi.

artigiani, commercianti, antcipatrici delle corporazioni di arti e mestieri medievali, cui la legge ricollega oneri ed onori (diritti, prerogative, privilegi e, al contempo, obbligazioni e carichi fiscali)²⁹, oppure alla legislazione imunitaria che stabiliva prerogative e privilegi (fra cui soprattutto esoneri fiscali e immunità dai *munera sordida*)³⁰ a favore di certe categorie di persone, tendenzialmente “produttive”.

Ampio spazio è dedicato nei codici a quelle categorie economiche, speci-

²⁹ L'importanza che le *matriculae* hanno svolto nell'organizzazione dell'economia e del lavoro del mondo antico, è attestata dalle fonti che tramandano una variegata e assai ampia tipologia di questi “elenchi”. Per far qui degli esempi, citazioni si leggono nel campo dell'amministrazione, per gli *agentes in rebus* CTh. 1.9.1 (= C. 1.31.1), CTh. 1.9.3, CTh. 6.27.15, CTh. 6.27.23, ecc.; per i *domestici* CTh. 6.24.2, CTh. 6.24.5, CTh. 6.24.7, ecc.; per i *castrensi* CTh. 6.32.2 (= C. 12.25.2); per i *palatini* CTh. 6.35.3 pr. (= C. 12.1.3), C. 12.28.2; per i *magistri militum* CTh. 7.1.11; per i decurioni CTh. 12.6.7, CTh. 7.12.2 (= C. 12.42.2); per gli *advocati* C. 2. 7.13 pr., ecc.

Proprio su questa linea si pone una significativa costituzione dell'imperatore Costanzo (riportata in CTh. 16.2.15) indirizzata sotto forma di *epistula* al prefetto del pretorio Tauro, che documenta l'esistenza di *matriculae* in cui erano riportati i *nomina negotiatorum*. In particolare, attraverso questo provvedimento l'imperatore riconosceva in capo a quei commercianti che erano diventati chierici per sfuggire ai *negotiatorum munera*, ma i cui nomi figuravano nella *matricula* al momento dell'indizione della *lustralis collatio*, l'obbligo di pagare comunque l'imposta (*reliqui autem, quorum nomina negotiatorum matricula comprehendit eo tempore, quo conlatio celebrata est, negotiatorum munia et pensationes agnoscant, quippe postmodum clericorum se coetibus adgregarunt*). C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006, p. 131, nt. 79, opportunamente osserva che: «CTh. 16.2.15 nomina la *negotiatorum matricula*, una sorta di lista dei *negotiatores*; la *matricula* era aggiornata quando veniva fatta l'*indictio*, procedendo ad una *descriptio* (o *adscriptio*) degli assoggettabili. Ogni città era tenuta a versare una somma fissa e le varie corporazioni pagavano la loro parte del totale. L'imposta veniva ripartita fra i membri delle corporazioni; infatti, sui corporati pesava un ammontare collettivo, calcolato durante l'indizione anche in base al numero di iscritti alla *matricula*. L'esenzione dei chierici *negotiatores*, iscritti comunque nella *matricula*, determinava, quindi, l'aumento della quota personale di tutti gli altri».

³⁰ Per esempio CTh. 11.16.15, una costituzione dell'imperatore Graziano del 382, parla dell'esonero dai *munera sordida* per gli alti funzionari dello stato giunti al termine della carriera (*maximarum culmina dignitatum, consistoriani quoque comites, notarii etiam nostri et cubicularii omnes atque ex cubiculariis ab omnibus sordidis numeribus vindicentur*); CTh. 11.16.23 si riferisce all'esenzione dai *munera sordida* e dai *munera extraordinaria*, concessa a tutti coloro che avessero rivestito il rango illustre: *Impp. Honorius et Theodosius AA. Melitio praefecto praetorio. Ab illustribus personis sordida munera et extraordinariae necessitatis damna removeamus. Et cetera. Dat. XV. kal. mar. Ravennae, DD. NN. Honorio et Theodosio VAA. cons.* (412 [409] febr. [?] 15). Su tali questioni si rinvia per tutti a S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990 e, più recente, A.M. GIOMARO, *Il prefetto del pretorio Flavio Magno Aurelio Cassiodoro e la sua “squadra”: il praerogativarius qui secreti munus iudicialis accepit*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Santarcangelo di Romagna 2015, p. 255 ss.

fici titoli sono riservati, per esempio, a *navicularii*³¹ e *metallarii*³², ma anche a *professores*, *medici*, *tabularii*, *pistores*, *suarii*, *frumentarii*, *chartoprates*. In proposito un interessante elenco viene fornito dalla Levrero, che menziona,

³¹ Cfr. L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992, p. 375, la quale, attenta a documentare l'evoluzione dei *corpora naviculariorum* da associazioni private ad istituzioni ufficiali, afferma: «si è discusso se i *navicularii* costituissero un solo *corpus*, diviso in più sezioni, o più collegi indipendenti ... L'esistenza di diversi collegi sembra essere chiaramente attestata dalla documentazione epigrafica, in cui, accanto ai *navicularii*, denominati secondo la città di provenienza, compaiono veri e propri *corpora* nelle varie regioni dell'impero. Si doveva trattare cioè di diversi raggruppamenti di commercianti costituiti in base alle differenti esigenze e alle peculiari condizioni delle singole zone. È possibile che si sia trattato di una realtà che si è evoluta nel corso del tempo, ma questo non esclude, comunque, che questi *corpora* costituissero distinte entità giuridiche, con propria organizzazione e propri regolamenti».

Francesca Diosono parla di *collegia* (cfr. F. DIOSONO, *Collegia* cit. e, della stessa, *Il commercio del legname sul fiume Tevere*, in F. COARELLI, H. PATTERSON (a cura di), *Mercator placidissimus*, Roma 2008, p. 251 ss., nonché *Uomini e machinae: la realtà di artigiani e associazioni professionali nel mondo romano*, in G. PISANI SANTORO, M. GALLI (a cura di), *Machina: tecnologia dell'antica Roma*, Roma 2009, p. 42 ss.). Sui *corpora* attestati attraverso le fonti archeologiche R. LEVRERO, *Mercati, prezzi e legislazione* cit., p. 18 ss., la quale con riferimento particolare ai *navicularii* commenta che «le imprese di navigazione erano le uniche società riconosciute "a priori" dallo Stato, pur non essendo statali (almeno fino alla tarda antichità), bensì gestite da armatori privati. Costoro ricevevano privilegi di varia natura dallo Stato (per esempio l'esenzione dalle tasse) se erano disponibili a trasportare sulle navi, magari insieme alle proprie merci, anche una certa quantità di prodotti destinati all'annona per approvvigionare Roma ... le corporazioni di *navicularii* costituivano un elemento fondamentale nel vasto panorama dell'organizzazione commerciale romana perché, non essendo sufficienti i propri funzionari per il funzionamento della complessa macchina imperiale, si doveva necessariamente appaltare certi servizi a società di privati esterne allo Stato stesso». Tra gli esempi più significativi la stessa Levrero cita i *navicularii et negotiantes Karalitani* di Cagliari, i *navicularii Turrítani* di porto Torres, i *navicularii Narbonenses* della Gallia Narbonese e i *navicularii lignarii*, addetti al commercio del legname.

³² Sui *metallarii* cfr. A. CHERCHI, *De metallis et metallariis. Ricerche sulla legislazione mineraria tardoantica*, Cagliari 2017, la quale, attraverso l'analisi delle quindici costituzioni imperiali conservate nel titolo *De metallis et metallariis* del *Codex Theodosianus* (CTh. 10.19), esamina la disciplina relativa all'estrazione del marmo e dell'oro, con particolare riguardo agli obblighi tributari, potenzialmente gravosi, che potevano ricadere sui soggetti dediti a tali attività. La riflessione cui giunge la studiosa è che «il titolo *De metallis et metallariis* del *Codex Theodosianus* appare testimone di un'attività legislativa forse non sempre coerente, poiché talvolta legata ad esigenze transitorie e locali, ma che consente comunque di individuare alcune linee direttrici di fondo connesse alle profonde trasformazioni economiche e sociali in atto nel corso del IV e V secolo d.C.», ivi, p. 271. Ma, della stessa Autrice, si vedano anche *Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note a margine di Vip. II.6-8*, in *AUPA* 57, 2014, p. 63 ss.; *Profili tributari del regime dei metallarii nel IV secolo d.C.*, in *Revista general de derecho romano* 24, 2015, p. 1 ss.; *Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7*, in *AUPA* 59, 2016, p. 209 ss.

tra le varie figure di *negotiatores*, pure gli *unguentarii*, i *seplasiarii*, i *margaritarii*, i *venalicarii*, i *naucleri*, i *negotiatores vestiarii*, i *caudicarii*, i *mensores Portuenses*, i *tabularii*, i *saccarii*³³. E alla presenza legislativa corrisponde una realtà di presenza sociale.

Altrettanto rilevante (se non di più) è legislazione non romana appositamente disposta per il fenomeno del commercio.

Il punto di partenza per una riflessione in questo senso potrebbe essere la valutazione della categoria di azioni riservate che Atene dispone per il commercio.

«Bisogna ricordare – scrive Arnaldo Biscardi – che al di fuori della *polis* vive ancora un altro organismo, rappresentato dalla società dei commercianti, dal quale ha origine tutta una serie di rapporti sottoposti ad una disciplina non attinta al diritto di alcuna *polis* in particolare, ma che sovrasta l'ordinamento di tutte, in quanto formatosi nel crogiuolo dei tribunali commerciali ateniesi, ove i tesmoteti (e cioè i magistrati competenti in via esclusiva per la materia mercantile) concedevano tutela [oltre che ai cittadini ateniesi, anche ai meteci ed agli ζενοι, ed ove d'altronde le parti, in considerazione delle loro particolari esigenze, ottenevano la sentenza nel termine brevissimo di un mese]: di qui la classificazione delle δικαι εμπορικαι fra le δικαι εμμηνοι, al pari di altre azioni quali le δικαι μεταλλικαι, relative alle miniere, pure di competenza dei tesmoteti, e le δικαι τελονικαι, in materia di imposte, di competenza degli apodectai»³⁴.

Ma il punto di arrivo è certamente la recezione nell'ordinamento romano di istituti di origine e regolamentazione ellenistica quali il mutuo marittimo (il *faenus nauticum*) che prevede forme di prestito per il commercio marittimo con particolare accollo dei rischi, o la regolamentazione dei pericoli del trasporto commerciale stabilito dalla *lex Rhodia de iactu*³⁵.

³³ R. LEVRERO, *Mercati, prezzi e legislazione* cit., p. 10.

³⁴ Così A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano 1982, p. 11.

³⁵ Alcuni riflessioni di V. ARANGIO-RUIZ, *Corso di storia del diritto romano*, Napoli 1931, p. 121, mi sembrano sul punto particolarmente significative. Nel ricordare come i romani avessero accolto istituti già elaborati nel mondo greco, tra i quali proprio il *foenus nauticum* e *lex Rhodia de iactu*, lo studioso rilevava come la ricezione di simili situazioni fosse avvenuta secondo mezzi tecnici diversi da quelli greci. E in particolare a proposito della regolamentazione dei pericoli del trasporto commerciale commentava che i greci «partivano dall'idea di una comunione del rischio, per cui ogni commerciante che nel gettito avesse perduto più della sua quota poteva direttamente rivolgersi contro i colleghi favoriti dalla sorte; per i romani, invece il diritto al risarcimento è considerato come un elemento del contratto di trasporto (*locatio mercium vehendarum*), per cui i caricatori danneggiati hanno un'azione (*actio locati*) contro il capitano e questo ha a sua volta altra azione (*a. conducti*) contro i caricatori avvantaggiati».

Alla luce di quanto detto il discorso sul fenomeno commerciale romano assume un valore di tutto rilievo. Riprendendo le parole che Antonio Cantaro dedica ad illustrare le caratteristiche del mercato di oggi, con cui sono tracciate le linee di una “definizione” che sa travalicare spazi e tempi («... i mercati, almeno come noi li conosciamo nella nostra esperienza occidentale, sono certamente istituzioni sociali che hanno caratteristiche variabili nei vari contesti, ma anche istituzioni che presentano delle caratteristiche unitarie e trasversali: la tendenza al superamento dei limiti territoriali, all'internazionalizzazione, l'elaborazione di una propria etica fondata su rapporti di fiducia e affidamento reciproco, la capacità di auto-normarsi al di fuori della sfera di influenza del potere politico»), non si può non riconoscere le possibilità di riscontro in parte anche per il diritto, l'economia, il commercio di Roma, sotto diversi aspetti. Anzitutto nella valenza a superare i confini dei territori e addirittura i più rigorosi limiti della personalità del diritto, con mercati e contrattazioni che si spingono ben oltre la penisola italiana, nelle regioni dell'Africa per esempio, o verso Oriente; ma anche nell'elaborazione di un' “etica fondata su rapporti di fiducia e affidamento reciproco”; nella creazione di proprie regole, spesso valedoli in parallelo con le diverse regole del diritto civile; ed ancora nella capacità di riscattarsi da soggezioni politiche in nome di un concetto di *utilitas* che accanto ad una indiscussa valenza economica, acclude certamente un forte valore sociale³⁶.

4. Un esempio: il banco dell'*argentarius* nel mercato.

Sembra dunque delinearci, sullo sfondo di tali considerazioni, una prospettiva tesa ad evidenziare da un lato la ricchezza di contenuti e significati

³⁶ Come ha osservato M. NAVARRA, *Utilitas publica-utilitas singulorum tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni*, in *SDHI* 63, 1997, p. 269 ss., il termine *utilitas* ben può rappresentare il concetto di “interesse”: si tratterebbe, spiega in altre parole la studiosa, di un «criterio concreto che meglio di ogni altro interpreta i bisogni reali», ivi, p. 277. In questo senso si spiegherebbe l'ampio utilizzo dell'*utilitas* da parte dei giuristi romani: la necessità di dare una soluzione a quei casi concreti non risolvibili applicando la regola generale avrebbe spinto i giuristi a motivare le loro decisioni *utilitatis causa*. «Nell' *utilitatis causa* può ... vedersi un segnale di dinamicità dell'ordinamento in cui non è escluso che soluzioni dal carattere eccezionale siano *ius*, seppur *controversum*, e possano divenire esse stesse *ius receptum*. A tal fine è però necessario che la soluzione oggetto dei dissensi superi il vaglio di utilità, attraverso il quale ne viene verificata la compatibilità, evidentemente non con la regola generale derogata ma con i valori dell'ordinamento, eminente tra i quali l'*utilitas*» (Id., *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino 2002, p. 206).

del fenomeno commerciale dell'antica Roma, dall'altro la stretta connessione con il mercato di oggi.

Le tematiche che lo scenario del mercato (mercato e mercanti in Roma antica) ci viene a rappresentare è ricco di implicazioni, tutte importanti e significative, dalla questione della moneta e della regolamentazione dei prezzi, alla fiscalità, al valore pubblico del commercio, a temi più concreti come la regolamentazione degli spazi di mercato, gli *horrea*³⁷, le possibilità rappresentate dalla presenza di figure femminili nel commercio, le categorie commerciali, ecc.

Uno spazio tutto proprio assume, pure a margine del mercato, il banco dell'*argentarius*.

Ne è testimonianza il ricorrere della nomenclatura ispirata appunto all'*argentarius* e all'attività relativa nei luoghi archeologici di Roma (e, in genere, del mondo romano): basta pensare all'Arco degli argentari in Roma e alla dedica che gli *argentarii et negotiatores boari huius loci*, banchieri e commercianti di buoi di questo luogo, vi fecero iscrivere in onore degli imperatori Augusti Settimio Severo e Caracalla, delle rispettive mogli Giulia Domna e Fulvia Plautilla, e del Cesare Geta³⁸.

L'attività degli *argentarii* a margine del mercato³⁹ è varia e di grande rilievo.

Cicerone, *in Verr.* 2.3.78.181, documenta una *permutatio*, cioè un cambio di moneta straniera con quella romana dietro il pagamento di un piccolo aggio (*collybus*) per il servizio reso⁴⁰. In un suo studio della fine dell'Ottocento

³⁷ Ne tratta, per esempio, R. LEVRERO, *Le principali merci* cit., in particolare "Infrastruttura per la conservazione e la commercializzazione dei prodotti: magazzini, mercati e negozi", p. 34 ss., dopo aver detto anche di "Anfore e altri contenitori da trasporto dei generi alimentari. Vino. Olio. Pesce. Carne, formaggi, ortaggi. Grano e cereali".

³⁸ Così come si deve ricordare la strada che collegava il Foro al Campo Marzio, chiamata *Clivus Argentarius* (ancorché specifica dottrina riporti questa denominazione al primo Medioevo, attestando invece per l'età più antica il nome di *Clivus Lautumiarum*: cfr. da ultimo F. COARELLI, *Rome and Environs: an archaeological guide*, Berkeley 2007, p. 105).

³⁹ Sia in senso proprio, sia in senso figurato. Non si parla qui del "semplice" *depositum*, cioè della detenzione e custodia di somme di denaro per conto di altri. L'*argentarius*, che aveva ricevuto il denaro in deposito, poteva essere "delegato" al pagamento per conto del cliente, nonché a tutta una serie di affari di speculazione dei quali tenevano registrazione nelle *tabulae* o *rationes*.

⁴⁰ Cic. *in Verr.* 2.3.78.181: ... *Ex omni pecunia quam aratoribus solvere debuisti certis nominibus deductiones fieri solebant, primum pro spectatione et collybo, deinde pro nescio quo cerario. Haec omnia, iudices, non rerum certarum, sed furtorum improbissimorum sunt vocabula. Nam collybus esse qui potest, cum utuntur omnes uno genere nummorum?* ...

Lucio Papa-D'Amico⁴¹, citando ancora Cicerone (Cic. *ad Att.* 12.24-27⁴², 15.15⁴³; *ad Fam.* 2.17⁴⁴, 3.5⁴⁵; *ad Quint. Frat.* 1.3⁴⁶; *pro Rabir.* 14⁴⁷) parla

⁴¹ L. PAPA-D'AMICO, *I titoli di credito, surrogati della moneta, formazione ed indole storico-giuridica (con documenti inediti)*, Catania 1886, p. 214.

⁴² Cic. *ad Att.* 12.24-27: 24. ... De Cicerone, tempus esse iam videtur. Sed quaero, quod illi opus erit Athenis, permutarine possit, an ipsi ferendum sit; de totaque re, quemadmodum, et quando placeat, velim consideres ... 25. Scripsit ad me diligenter Sicca de Silio seque ad te rem detulisse; quod tu idem scribis. Mibi et res et condicio placet sed ita ut numerato malim quam aestimatione ... Unde ergo numerato? HS DC exprimes ab Hermogene, cum praesertim necesse erit et domi video esse HS DC. Reliquae pecuniae vel usuram Silio pendemus, dum a Faberio vel cum aliquo qui Faberio debet repraesentabimus ... 26. Sicca, ut scribit, etiam si nihil confecerit cum A. Silio, tamen se scribit x Kal. esse venturum. tuis occupationibus ignosco eaeque mihi sunt notae. de voluntate tua ut simul simus vel studio potius et cupiditate non dubito ... 27. ... sed si perficetur de hortis Sili, hoc est si perficis (est enim totum positum in te), nihil est scilicet quod de Cottae cogitemus ...

⁴³ Cic. *ad Att.* 15.15: ... si L. Fadius aedilis petet, vel omnis reddito. Ego ad te alia epistula scripsi <de> HS C_X_ quae Statio curarentur. si ergo petet Fadius, ei volo reddi, praeter Fadum nemini. apud me item puto depositum id scripsi ad Erotem ut redderet ... qua re velim cures (nec tibi essem molestus, si per alium hoc agere possem) ut permutetur Athenas quod sit in annum sumptum ei. Scilicet Eros numerabit. Eius rei causa Tironem misi ...

⁴⁴ Cic. *ad Fam.* 2.17: ... Laodiceae me praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae, ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo. Quod scribis ad me de drachmum CCClccc, nihil est quod in isto genere cuiquam possim commodare. Omnis enim pecunia ita tractatur ut praeda a praefectis, quae autem mihi attributa est a quaestore curetur ... Petis a me ut Bibulo te quam diligentissime commendem ... Nam ad senatum quas Bibulus litteras misit, in iis, quod mihi cum illo erat commune sibi soli attribuit; se ait curasse ut cum quaestu populi pecunia permutaretur ...

⁴⁵ Cic. *ad Fam.* 3.5: Tralles veni a. d. VI. Kal. Sextilis. Ibi mihi praesto fuit L. Lucillius cum litteris mandatisque tuis ... Quod itinerum meorum ratio te nonnullam in dubitationem videtur adducere, visurusne me sis in provincia, ea res sic se habet: Brundisii cum loquerer cum Phania, liberto tuo, veni in eum sermonem, ut dicerem me libenter ad eam partem provinciae primum esse venturum, quo to maxime velle arbitraretur; tunc mihi ille dixit, quod classe tu velles decedere, per fore accommodatum tibi, si ad illam maritimam partem provinciae navibus accessissem; dixi me esse facturum, itaque fecissem, nisi mihi L. Clodius noster Corcyrae dixisset minime id esse faciendum; te Laodiceae fore ad meum adventum: erat id mihi multo brevius multoque commodius, cum praesertim te ita malle arbitrarer; tua ratio postea est commutata. Nunc quid fieri possit, tu facillime statues; ego tibi meum consilium exponam: pr. Kalendas Sextiles puto me Laodiceae fore; perpaucos dies, dum pecunia accipitur, quae mihi ex publica permutatione debetur, commorabor; deinde iter faciam ad exercitum, ut circiter Idus Sextiles putem me ad Iconium fore ...

⁴⁶ Cic. *ad Quint. Frat.* 1.3: ... Quare quid ad me scripsisti de permutatione? quasi vero nunc me non tuae facultates sustineant, qua in re ipsa video miser et sentio quid sceleris admiserim, cum de visceribus tuis et filii tui satisfactoris sis quibus debes, ego acceptam ex aerario pecuniam tuo nomine frustra dissiparim. Sed tamen et inde Antonio, quantum tu scripseras, et Caepioni tantundem solutum est: mihi ad id, quod cogito, hoc, quod habeo, satis est; sive enim restituimur sive desperamus, nihil amplius opus est. Tu, si forte quid erit molestiae, te ad Crassum et ad Calidum conferas censeo: quantum Hortensio credendum sit, nescio ...

⁴⁷ Cic. *pro Rabir.* 14: ... qui vero duo lauta et copiosa patrimonia accepisset remque

della possibilità, tramite *argentarius*, di trasferire somme di denaro da un debitore romano ad un creditore greco, ad Atene, presso un banchiere greco, come attestato anche nella *pro Quinctio* di Cicerone (Cic. *pro Quinct.* 4)⁴⁸; e questa operazione implicava necessariamente che il banchiere in Roma fosse informato sul valore corrente delle monete in luoghi e tempi diversi. Inoltre l'*argentarius* viene a svolgere una spesso essenziale attività di intermediazione per vendite o acquisti (si veda per esempio D. 5.3.18, ma anche D. 40.7.40.8; D. 41.4.2.8; D. 44.4.5.4; D. 46.3.88). E ancora sia le fonti letterarie (ancora Cicerone, Cic. *pro Caec.* 16-17⁴⁹; e Quintiliano, *inst. or.* 11.2.24⁵⁰) sia le fonti giuridiche ce lo descrivono nell'atto di partecipare ad aste pubbliche dove gli *argentarii* erano quasi sempre presenti in persona o tramite i loro *coactores* col compito di registrare gli articoli venduti, i prezzi e gli acquirenti.

E un ruolo importante e specifico vennero ad assumere nell'ambito della monetazione. Per esempio quando Marco Gratidiano, per rimediare alle incertezze valutarie determinate dalle continue oscillazioni del valore reale della moneta anche a causa delle falsificazioni della stessa, provvide ad una riforma monetaria che fissava in modo inalterabile il valore del mezzo di scambio «istituendo uffici statali di verifica e concedendo un'azione penale privata contro gli spacciatori di moneta falsa» (l'azione di Marco Gratidiano si colloca nell'anno 85 a.C.)⁵¹.

praeterea bonis et honestis rationibus auxisset, quid esset tandem causae cur existimari vellet nihil habere? ... At permutata aliquando pecunia est, delatae naves Postumi Puteolos sunt, auditae visaeque merces. fallaces quidem et fucosae <e> chartis et linteis et vitro; quibus cum multae naves refertae fuissent, naulum non potuit parari ...

⁴⁸ Cic. *pro Quinct.* 4: ... *Cum pecuniam C. Quinctius P. Scapulae debuisset, per te, C. Aquili, decidit P. Quinctius, quid liberis eius dissolveret. Hoc eo per te agebatur, quod propter aerariam rationem non satis erat in tabulis inspexisse, quantum deberetur, nisi ad Castoris quaesisses, quantum solveretur ...*

⁴⁹ Cic. *pro Caec.* 16-17: 16. ... *Aebutio negotium datur. Adest ad tabulam, licetur Aebutius; deterrentur emptores multi partim gratia Caesenniae, partim etiam pretio. Fundus addicitur Aebutio; pecuniam argentario promittit Aebutius ...* 17. *Hac emptione facta pecunia solvitur a Caesennia; cuius rei putat iste rationem reddi non posse quod ipse tabulas averterit; se autem habere argentarii tabulas in quibus sibi expensa pecunia lata sit acceptaque relata. Quasi id aliter fieri oportuerit ...*

⁵⁰ Quint. *inst. or.* 11.2.24: *Et forsitan hoc sunt adiuti qui auctione dimissa quid cuique vendidissent testibus argentariorum tabulis reddiderunt, quod praestitisse Q. Hortensium dicunt ...*

⁵¹ B. SANTALUCIA, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2010, p. 56, parla di una *questio de falsis (testamentaria nummaria)*, istituita da Silla per perseguire talune ipotesi di falsificazione nummaria: «adulterazione dell'oro in barre, fabbricazione di monete false d'ar-

Simmaco (*Rel.* 29)⁵² e Procopio (*Anecd.* 25.1-26)⁵³ riferiscono che in epoca imperiale veniva affidata agli argentari la *venditio solidorum*, cioè l'obbligo di acquistare denaro appena coniato per farlo rapidamente circolare.

5. L'obbligo di *edere rationes*.

Questo riassunto della figura e del ruolo del banchiere in Roma è certamente troppo ristretto, e inadeguato, e incompleto⁵⁴, ma comunque sempre ricco di nuove sollecitazioni e suggestioni.

gento, spaccio doloso di monete di stagno o di piombo in luogo di monete genuine d'argento». In argomento, tra gli altri, già E. LO CASCIO, *Carbone, Druso e Gratidiano: la gestione della 'res nummaria' a Roma tra la 'lex Papiria' e la 'lex Cornelia'*, in *Athenaeum* 57, 1979, p. 215 ss. e lo stesso B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *Studi di diritto penale*, Roma 1994, p. 77 ss.

⁵² Symm. *Rel.* 29: *Vendendis solidis, quos plerumque publicus usus exposcit collectariorum corpus obnoxium est, quibus arca vinaria statutum pretium subministrat. Huic hominum generi taxationis exiguae vilitate nutanti divus frater Numinis Vestri tantum pro singulis solidis statuit conferendum, quantum aequitas illius temporis postulabat, Domine Imperator Valentiniane inclyte, victor ac triumphator semper Auguste. Sed paulatim auri enormitate crescente vis remedii divalis infracta est et, cum in foro venalium rerum maiore summa solidus censeatur, nummularii pretia minora penduntur ...*

⁵³ Proc. *Anecd.* 25.1-26: *... ἄπερ δὲ αὐτῶ ἐς ἐμπόρους τε καὶ ναύτας καὶ βαναύσους καὶ ἀγοραίους ἀνθρώπους, δι' αὐτῶν τε καὶ ἐς τοὺς ἄλλους ἅπαντας εἴργασται, φράσων ἔρχομαι ... ἃ δὲ καὶ ἐς τὰ κέρματα τοῖς βασιλεῦσιν εἴργασται οὐ μοι παριτέον οἶομαι εἶναι. τῶν γὰρ ἀργυραμοιβῶν πρότερον δέκα καὶ διακοσίους ὀβολούς, οὓς φόλλεις καλοῦσιν, ὑπὲρ ἐνὸς στρατῆρος χρυσοῦ προϊσθαι τοῖς ζυμβάλλουσι εἰωθότων, αὐτοὶ ἐπιτεχνώμενοι κέρδη οἰκεία ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν μόνους ὑπὲρ τοῦ στατήρος δίδοσθαι τοὺς ὀβολοὺς διετάξαντο ... Ἐπεὶ δὲ οἱ βασιλεῖς οὕτοι τῶν ὀνίων τὰ πλεῖστα εἰς τὰ καλούμενα περιστήσαντες μονοπώλια, τοὺς τι ὀνησασθαι βουλομένους ἄει καθ' ἑκάστην ἀπέπνιγον, μόνα δὲ αὐτοῖς ἀνέφαρτα τὰ τῆς ἐσθῆτος ἐλέλειπτο πωλητήρια, μηχανῶνται καὶ ἄμφ' αὐτοῖς τάδε ...*

⁵⁴ Su tutto si vedano, sempre fondamentali, gli studi di A. PETRUCCI, su cui *supra*, p. 11, nt. 10; si aggiungano, sempre dello stesso studioso, *Qualche riflessione sulla possibile configurazione di un 'diritto bancario' romano nell'età commerciale (età del III secolo a.C. - età del III secolo d. C.)*, in *Studi senesi* 15, 2005, p. 71 ss.; *Riesame del ruolo dei banchieri nelle auctiones private nel diritto classico romano*, in K. VERBOVEN, K. VANDORPE, V. CHANKOWSKI (a cura di), *Pistoi dià tèn technén. Bankers, Loans and Archives in the Ancient World*, Leuven 2008, p. 277 ss.; nonché i lavori di J. ANDREAU, *Histoire des métiers bancaires et évolution économique*, in *Opus* 3, 1984, p. 99 ss.; *Enrichissement et hiérarchies sociales: l'exemple des manieurs d'argent*, in *Index* 13, 1985, p. 529 ss.; *La Vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent (IVe siècle av. J.-C – IIIe siècle ap. J.-C.)*, Roma 1987; *Les comptes bancaires en nature*, in *Index* 15, 1987, p. 413 ss.; *Banque et affaires dans le monde romain, IVe siècle av. J.C. – III siècle ap. J.C.*, Paris 2001; e le pagine

Basti, per fare un esempio, relativamente all'obbligo di esibizione dei conti da parte dell'*argentarius*, la lettura di D. 2.13.4.2-3 in cui in ultima analisi viene rappresentato il conflitto fra la tutela delle esigenze del commercio (che sono le esigenze di segretezza e riservatezza del banchiere) e la tutela del privato che chiede l'esibizione di particolari prove certe a conferma di un suo diritto:

D. 2.13.4.2 (Ulp. 4 *ad ed.*): Sed et filius familias continetur his verbis, ut vel ipse cogatur edere: an et pater, quaeritur. Labeo scribit patrem non cogendum, nisi sciente eo argentaria exercetur: sed recte Sabinus respondit tunc id admittendum, cum patri quaestum refert⁵⁵.

Il testo riporta il problema del *filius* (e poi del *servus*) che esercita attività di impresa bancaria.

Il problema parte da una disposizione di carattere generale. Dice l'editto del pretore che *argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinent, edent adiecto die et consule* (D. 2.13.4 pr., Ulp. 4 *ad ed.*), che "coloro che esercitano attività bancaria esibiscano i loro conti con le rispettive date", e Ulpiano spiega la *ratio* di questo con un richiamo all'equità, dal momento che i banchieri confezionano i conti dei singoli clienti per i clienti, e, dunque, come *instrumentum* del cliente stesso: *huius edicti ratio aequissima est: nam cum singulorum rationes argentarii conficiant, aequum fuit id quod mei causa confecit meum quodammodo instrumentum mihi edi*.

Pertanto il figlio che eserciti una *mensa argentaria* ha l'obbligo di esibire i conti. E, poiché secondo i principi dell'equità pretoria che regola la re-

di G. MASELLI, 'Argentaria'. *Banche e banchieri nella Roma repubblicana*, Bari 1986; G. LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, in *BIRD* 94-95, 1991-92, p. 449 ss.; F. FASOLINO, *Sulle tecniche negoziali bancarie: il "receptum argentarii"*, in *Labeo* 46, 2000, p. 169 ss.; C. HOWGEGO, *The supply and use of money in the Rom. world, 200 b.C. - a.D. 300*, in *JRS* 82, 1992, p. 1 ss.; F. GIMÉNEZ BARRIOCANAL, *La actividad económica en el Derecho Romano. Análisis Contable*, Madrid 2003; M. BIANCHINI, *Attività commerciali fra privato e pubblico in età imperiale*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna* 1, Napoli 2007, p. 423 ss.

⁵⁵ Sul passo A. PETRUCCI, *Mensam exercere cit.*, p. 161 ss.; ID., *Profili giuridici delle attività cit.*, p. 119; *L'organizzazione delle imprese bancarie alla luce della giurisprudenza romana del Principato*, in *Credito e moneta nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri, 12-14 ottobre 2000)*, a cura di Elio Lo Cascio, Bari 2003, p. 114; G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini. Contributo allo studio della storia della rappresentanza*, Milano 2008, p. 129 ss.; I. PORTONIERO, *Il terzo libro del commentario di Paolo ad edictum. Parte prima*, Milano 2016, p. 75 ss.

sponsabilità adietizia gli obblighi del sottoposto si traspongono sull'avente potestà, anche il *pater* di lui ha lo stesso obbligo⁵⁶.

La dottrina che si è occupata del passo non si è soffermata in particolare sulle implicazioni che possono derivare dalla complementarità e/o concorrenzialità di tali obblighi (che è a dire, forse, sui motivi più profondi dei dubbi contrapposti di Labeone e Sabino). In pratica ci si deve chiedere quali conti debbano essere esibiti. E quando.

La responsabilità per l'esibizione dei conti è una responsabilità distinta dalla responsabilità generica imprenditoriale, ha una sua giustificazione, ha una sua vita e una sua storia. I giuristi romani la riconoscono soltanto in capo all'esercente una *mensa argentaria* (D. 2.13.10 pr.-1, Gai.1 *ad ed. prov.*: *Argentarius rationes edere iubetur: nec interest cum ipso argentario controversia sit an cum alio. Ideo autem argentarios tantum neque alios ullos absimiles eis edere rationes cogit, quia officium eorum atque ministerium publicam habet causam et haec principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant*), e ne trattano distintamente, talché c'è da chiedersi se, nel caso (esemplificato da Ulpiano, e prima di lui da Labeone e Sabino) di attività bancaria esercitata tramite un figlio preposto, o uno schiavo, essa gravi sull'avente potestà con esiti differenti rispetto alla responsabilità (adietizia) per i negozi bancari compiuti dal figlio o servo.

Parallela alla riflessione, suggerita da Gaio, circa le motivazioni che rendono speciale l'*editio rationum* dell'*argentarius*, e ne limitano l'obbligatorietà a lui solo fra tutte le categorie socio-economiche del mondo romano, si presenta quella relativa agli aspetti negativi che tale *editio* comporta per chi la deve effettuare.

Se la *mensa argentaria* non ha dei conti propri, giuridicamente propri (ancorché sia logico e presumibile che l'*argentarius* abbia comunque effettuato delle registrazioni separate), in una eventuale lite che veda coinvolto l'*argentarius* questi dovrà esibire quelle *tabulae* o quei *codices* o in ogni caso quei documenti in cui accanto alla registrazione degli affari del cliente risultano anche le registrazioni dei suoi propri affari e conti, dovrà esibire cioè i suoi conti personali, riguardino o meno quella attività bancaria, venendo a documentare così indirettamente anche la sua propria sfera economica, considerata nel suo complesso. E se lui stesso è parte nel processo, attore o convenuto, quella esibizione, quei conti, stanno a garanzia della solvibi-

⁵⁶ C'è da chiedersi a questo punto: se si trattasse di una persona libera ugualmente preposta all'impresa bancaria (*potest enim* come dice D. 2.13.4.3) avrebbe il proponente lo stesso obbligo di *edere rationes*?

lità della sua attività nei confronti degli impegni assunti. L'editto parla di *ratio, quae ad se pertinet*, e, sommessamente, questa pertinenza, non può significare soltanto detenzione di carte che riguardano altri, ma un qualche coinvolgimento dello stesso banchiere – come è logico – in quelle carte⁵⁷.

E se il processo non vede lo stesso banchiere come parte processuale la perplessità è ben più motivata⁵⁸.

Nel caso di specie, essendo un *filius* l'argentario di cui tratta il testo, la sua sfera economica non sarà forse particolarmente ricca e complessa: e pur tuttavia, essendo un figlio, con i suoi conti personali coinvolge necessariamente la sfera economico-patrimoniale del padre. Di qui la prima precisazione del giurista romano, *et filius familias continetur his verbis, ut vel ipse cogatur edere*, nata forse dall'esigenza di rispondere alle perplessità che potevano sorgere al riguardo, da un lato a causa della incapacità del figlio, dall'altro per tutelare la posizione del padre.

Ma quando poi si passi ad affermare l'obbligo di esibizione del *pater* stesso i dubbi si fanno più gravi. Quali conti deve esibire il *pater*? A quali conti si riferiscono Labeone e Sabino, l'uno per negare un obbligo di esibizione, l'altro per affermarlo, sia pure a certe condizioni?

I dubbi dei due giuristi augustei relativamente al *pater* non riguardano i conti del figlio che ha esercitato la *mensa argentaria* e che comprendono le

⁵⁷ Poco più oltre lo stesso Ulpiano ritiene di dover chiarire che *unde apparet ita demum tenere hoc edictum, si ad eum pertineat. Pertinere autem videtur ad me ratio, si modo eam tractaveris me mandante. Sed si procurator meus absente me mandaverit, an mihi edenda sit, quasi ad me pertineat? Et magis est ut edatur. Procuratori quoque meo edendam rationem, quam mecum habet, non dubito, quasi ad eum pertineat: et cauturum de rato, si mandatum ei non sit* (D. 2.13.6, Ulp. 4 ad ed.); e ancora Paolo (D. 2.13.9.4, Paul. 3 ad ed.) precisa che *Ad nos enim pertinet non tantum cum ipsi contraximus vel successimus ei qui contraxit, sed etiam si is qui in nostra potestate est contraxit*.

⁵⁸ Basta considerare quanto dice Gaio in D. 2.13.10 pr.-2 (Gai. 1 ad ed. prov.) circa l'esigenza di completezza e di intelligibilità delle *rationes* prodotte: *Argentarius rationes edere iubetur: nec interest cum ipso argentario controversia sit an cum alio. [...] 2. Edi autem ratio ita intellegitur, si a capite edatur, nam ratio nisi a capite inspiciatur, intellegi non potest: scilicet ut non totum cuique codicem rationum totasque membranas inspiciendi describendique potestas fiat, sed ut ea sola pars rationum, quae ad instruendum aliquem pertineat, inspiciatur et describatur*. Non si nascondono, tra i giuristi, gli aspetti negativi di quest'obbligo, tant'è che lo stesso Gaio tiene a precisare i motivi per cui si impone quest'obbligo grave, e, conseguentemente, i motivi per cui questo obbligo è imposto soltanto alla categoria economico-sociale dei banchieri: *Ideo autem argentarios tantum neque alios ullos absimiles eis edere rationes cogit, quia officium eorum atque ministerium publicam habet causam et haec principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant* (D. 2.13.10.1). Ed è forse per questo motivo che l'esibizione dei conti viene così minuziosamente disciplinata, come dimostra la gran parte del titolo D. 2.13, *de edendo*.

registrazioni degli affari della banca magari unitamente a registrazioni personali del figlio stesso. L'interpretazione dell'editto di cui alla prima frase del passo già impone pacificamente (si tratta soltanto di esplicitarlo) che il figlio debba esibire: e questo vuoi che lui stesso sia parte dell'azione, chiamato personalmente a rispondere del suo operato da un qualche cliente, vuoi che coinvolto nel processo in sede adiettizia sia il padre del banchiere, vuoi che la lite si svolga fra due soggetti altri e che l'esibizione dei conti della banca serva a chiarire i reciproci rapporti fra i due⁵⁹. L'obbligo di esibizione risponde in ogni caso ad una esigenza di chiarezza nello svolgimento del processo, e, fondamentalmente, serve al vantaggio di chi la richiede; tant'è che nel caso di inottemperanza (ovvero anche – si può aggiungere – nel caso di falsa esibizione) il pretore concede un'azione *in factum*⁶⁰, e si potrebbe forse parlare di un obbligo *de calumnia*⁶¹.

L'obbligo di esibizione del *pater* dovrebbe riguardare – riterrei – gli stessi conti detenuti dal padre, dai quali apparirà comunque, in parte, anche quello che compone la sua sfera economica e patrimoniale: poiché, anche se non vi compariranno le registrazioni direttamente riguardanti l'attività bancaria (che sono conti separati che attengono al figlio), tuttavia in quanto referente, perché avente potestà sul figlio, a lui come tale pervengono in ultima analisi i risultati attivi (e passivi) dell'esercizio della *mensa argentaria*.

Perciò Labeone ne restringe la responsabilità dicendo che *patrem non cogendum, nisi sciente eo argentaria exercetur*. Perciò Sabino replica, a maggior tutela, che *tunc id admittendum, cum patri quaestum refert*. E cioè, relativamente all'*editio* delle *rationes* Labeone richiede che il padre fosse anche soltanto consapevole dell'attività esercitata dal figlio per considerarlo di conseguenza obbligato all'esibizione, Sabino invece, a sua maggior tutela, vuole che ne abbia tratto un guadagno.

Ora, come è stato proposto, è bene collegare al paragrafo sopra riportato del passo ulpiano, anche l'inizio del successivo paragrafo 3 che prende in considerazione l'ipotesi in cui la *mensa argentaria* sia tenuta da un servo:

⁵⁹ Cfr. D. 2.13.10 pr. (Gaius 1 *ad ed. prov.*): *Argentarius rationes edere iubetur: nec interest cum ipso argentario controversia sit an cum alio*.

⁶⁰ Cfr. A.M. GIOMARO, *Actio in factum cit.*

⁶¹ Così I.G. CAMINAS, *El iusiurandum calumniae en la editio actionis y en la editio rationum del argentarius*, in *Anuario da Faculdade de Dereito* 8, 2004, p. 369 ss., che peraltro all'*editio rationum* dedica solo qualche accenno come un atto processuale che permette di acquisire importanti mezzi di prova, e da valutarsi «como recurso para evitar la calumnia del demandado». Il suo pensiero si correla a quello di A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona 1969, p. 23 ss.

D. 2.13.4.3 (Ulp. 4 *ad ed.*): Sed si servus argentariam faciat (potest enim), si quidem voluntate domini fecerit, compellendum dominum edere ac perinde in eum dandum est iudicium, ac si ipse fecisset. 4. Sed si inscio domino fecit, satis esse dominum iurare eas se rationes non habere: si servus peculiarem faciat argentariam, dominus de peculio vel de in rem verso tenetur: sed si dominus habet rationes nec edit, in solidum tenetur⁶².

In definitiva, relativamente all'*editio rationum* descritta da Ulpiano, in un passo non privo di difficoltà di lettura⁶³, si devono rappresentare diversamente il caso del figlio e quello del servo, secondo due/tre ipotesi:

a) la *mensa argentaria* esercitata da un figlio, ipotesi nella quale nel caso di consapevolezza del padre (e si dovrebbe intendere sia che abbia voluto – si può dire con Giovanna Coppola Bisazza⁶⁴: che ne avesse espresso relativo *iussum* –, sia che avesse solo la mera conoscenza dell'attività del figlio) si deve registrare la disputa fra Labeone e Sabino; mentre

⁶² Scrive G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo iussum domini* cit., p. 129 ss., nt. 76, a proposito di D. 2.13.4.4: «... In questa parte del passo ... il giurista precisa che il servo può esercitare l'attività di "agente bancario", diremmo noi oggi [si noti il *potest enim* che non a torto si è dubitato essere di origine glossematica] ..., non solo per volere del *dominus*, ma anche di sua iniziativa, come emerge dalla precisazione ulpiana secondo cui, se il servo *peculiarem faciat argentarium*, il *dominus* sarà tenuto semplicemente nei limiti del *peculium* o dell'arricchimento, e quindi con le relative *actiones de peculio* e *de in rem verso*, salvo che abbia *rationes nec edit*: cioè se il padrone è in possesso della contabilità e non la produce, come avrebbe dovuto, rispettando il dettato edittale, la sua responsabilità sarà equivalente al caso esposto prima, e cioè all'ipotesi in cui l'attività in questione sia espletata per volontà del *dominus*; in tal caso, appunto, in *solidum tenetur* ... ».

⁶³ Ne dà conto la stessa G. COPPOLA BISAZZA, *ivi*, p. 131, nt. 79: «... le ipotesi prospettate da Ulpiano sono le seguenti: a) che sia il figlio ad esercitare l'attività di banchiere, nel qual caso se la esercita all'insaputa del genitore su quest'ultimo non graverà alcuna responsabilità, mentre se la esercita *sciente eo*, Labeone ammetteva un coinvolgimento del *pater* in ogni caso, di contro a Sabino che invece ne limitava la responsabilità all'eventuale guadagno ottenuto dal genitore; b) che sia lo schiavo ad esercitarla: in questa ipotesi alla *scientia* (che a nostro avviso finisce per comprendere anche la *voluntas*) Ulpiano sostituisce la *voluntas*, prende cioè in considerazione soprattutto il caso di una eventuale *praepositio* dello schiavo da parte del padrone, che automaticamente comporta un obbligo di quest'ultimo di produrre *rationes*, a differenza dell'ipotesi in cui ancora una volta egli sia *inscius*, con conseguente esonero di responsabilità per mancata *editio*, e sempre che il *dominus* giuri di non avere presso di sé i documenti contabili. Una considerazione particolare è infine riservata alla *peculiaris argentaria*, per la quale il *dominus* sarà tenuto *de peculio* o *de in rem verso*, a meno che non conservi le *rationes* omettendo di produrle, perché in tal caso la sua responsabilità sarà illimitata ...».

⁶⁴ *Ibidem*.

se era *insciis* non avrà alcuna responsabilità relativamente all'esibizione delle *rationes*⁶⁵;

b) *la mensa argentaria* esercitata da un servo, ipotesi relativamente alla quale il padrone che l'abbia voluta sarà obbligato all'esibizione dei conti (come se avesse lui stesso gestito la banca: come si deduce dal combinato fra *in eum dandum est iudicium, ac si ipse fecisset*, e la disposizione editale *argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule*); mentre il padrone *insciis* non avrà alcuna responsabilità in ordine alle *rationes*, purché, però, giuri di non averle presso di sé;

c) infine, a corollario, di questa seconda ipotesi, il caso della *peculiaris argentaria* gestita dal servo: in questo caso l'eventuale possesso delle *rationes* e la loro mancata esibizione da parte del *dominus* comporterà un aggravamento della sua responsabilità per le *negotiationes* del servo che dovrà essere valutata *in solidum* e non più *de peculio vel de in rem verso*.

Tutto ciò porta necessariamente ad interrogarsi su un altro aspetto complementare, strettamente connesso a quelli fin qui posti in evidenza, e che coinvolge – si potrebbe dire – la differenza fra l'esito della responsabilità del *pater* o *dominus* per le *rationes* e, separatamente, per le contrattazioni. Sembrerebbe logico pensare che l'avente potestà, rispondendo per il negozio concluso, debba considerarsi parimenti tenuto all'obbligo di esibire i conti; eventualità questa che risulta però sfumata in quei casi in cui la responsabilità del *pater* o *dominus* per le *rationes* non coincide con quella per le contrattazioni.

È infatti noto che, per le regole della responsabilità adietizia, gli obblighi del sottoposto si trasferiscono sull'avente potestà, il quale attraverso le azioni introdotte dal pretore, è chiamato responsabile per le attività compiute dal figlio, o servo che sia, compreso – come si è visto – l'obbligo di esibire i conti. Tuttavia vi sono ipotesi in cui dalle fonti sembrerebbe emergere che il sottoposto risponda in forma separata e personale delle proprie contrattazioni, ipotesi queste che lascerebbero aperto l'interrogativo se comunque in capo all'avente potestà sussista l'obbligo di *edere rationes*⁶⁶.

⁶⁵ E neppure per il negozio, se personalmente coinvolto nella disputa.

⁶⁶ Sulle azioni adietizie cfr., per tutti, A. WACKE, *Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adietizie*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo II*, Napoli 1997, p. 583 ss.; M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatibus'*, Torino 2001; T.J. CHIUSI, *Die actio de in rem verso im römischen Recht*, München 2001. Sul funzionamento e sull'organizzazione dell'attività imprenditoriale attraverso un sottoposto cfr. tra gli altri A. DI PORTO, *Servus e libero strumenti dell'imprenditore romano*, in M. MARRONE (a cura di),

Un indizio potrebbe apparire anche dal passo citato per l'*editio rationum*, D. 2.13.4.3, Ulp. 4 *ad ed.*, che nella parte finale sembra riferirsi all'obbligo per le contrattazioni sul quale avrebbe influenza un differente (separato) obbligo di *edere rationes*: ... *si servus peculiarem faciat argentariam, dominus de peculio vel de in rem verso tenetur: sed si dominus habet rationes nec edit, in solidum tenetur*. Nel caso specifico, mentre per le attività negoziali l'azione concessa contro l'avente potestà è la normale azione *adiecticia de peculio* o *de in rem verso*, che limita la responsabilità all'ammontare del peculio o all'arricchimento, in ipotesi di mancata esibizione dei conti, invece, si parla di una responsabilità molto più ampia, per così dire totale, ovvero *in solidum*.

Stando alla lettura del testo ulpiano sembrerebbe che vi siano due distinte situazioni, due obblighi separati, l'uno per le contrattazioni, l'altro per l'*edere rationes*: ma il passo non dà conto ancora dell' "autonomia" di quest'ultimo obbligo, ovvero ancora delle conseguenze quando, per esempio, "*controversia sit ... cum alio*" (D. 2.13.10 pr., Gai. 1 *ad ed. prov.*). Si dovrebbe allora ipotizzare che se il *dominus* ha la contabilità e non la produce, sia tenuto verso l'*alius* per l'intero?

Si tratta di dinamiche e di rapporti giuridici che richiederebbero un apposito ed ulteriore approfondimento al fine di comprendere appieno la portata dell'editto *de edendo rationes* da parte degli *argentarii*, ma anche – e soprattutto – la complessità delle relazioni bancarie di Roma antica.

Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica, Palermo 1992, p. 246 ss. e A. PETRUCCI, *Servi imuberum esercenti attività imprenditoriali nella riflessione della giurisprudenza romana dell'età commerciale*, in *Societas-ius. Munuscula di allievi a F. Serrao*, Napoli 1999, p. 218 ss. (con ulteriore bibliografia).